

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini per la modifica degli artt. 34, 36, 53, 57 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (Per una maggiore trasparenza delle istituzioni politiche (e qualche diritto in più per le minoranze))

del 16 settembre 2024

Il Gran Consiglio ticinese non è un organismo che brilla per trasparenza e democrazia. Lo abbiamo sottolineato a più riprese, segnalando, di volta in volta, gli episodi più significativi.

Il risultato di questi atteggiamenti dominanti è la limitazione dell'attività parlamentare ai partiti che fanno gruppo, escludendo di fatto tutti gli altri partiti dall'attività parlamentare: oggi si tratta di 13 deputati/e su 90, pari quasi al 15%. Il fatto che ad alcuni di questi gruppi sia stato concesso di partecipare ognuno ad una delle commissioni tematiche (4 in tutto) è solo la conferma di questo atteggiamento dei partiti maggiori: ognuno di questi partiti è stato scelto per la sua "vicinanza" politica o elettorale ai partiti di governo con un accordo il cui unico obiettivo è stata l'esclusione dell'MPS. Misteri della democrazia parlamentare made in Ticino!

Resta il fatto che l'attuale funzionamento del Parlamento è assolutamente opaco e, come sempre, si presta a pratiche che contraddicono nella forma (legalmente) e nella sostanza le disposizioni regolamentari. Basterà qui ricordare come sistematicamente i contenuti, i documenti, le stesse bozze di rapporti commissionali arrivino nelle mani dei giornalisti (che giustamente cercano di fare al meglio il proprio lavoro informando) prima che in quelle dei parlamentari. I deputati e le deputate che non fanno parte di commissioni devono far capo ai resoconti giornalistici per conoscere contenuti, decisioni, dibattiti delle commissioni del Parlamento del quale fanno parte.

Naturalmente questo sistema opaco è funzionale ad una concezione della democrazia parlamentare costruita su accordi spesso indicibili e ingiustificabili, su scambi più o meno sotterranei, su veti incrociati fondati più su calcoli politici presenti e futuri, che su vere e proprie posizioni politiche o ideologiche.

Significativo, anche da questo punto di vista, il funzionamento (quasi omertoso) delle commissioni parlamentari. Le quali, lo dice la parola stessa, sono organi del Parlamento e quindi dovrebbero godere della pubblicità di cui godono le sedute del Gran Consiglio.

Spesso le commissioni vengono indicate come i luoghi deputati alla formazione di maggioranze, alla conclusione di accordi o compromessi conclusi "nell'interesse del paese"; luoghi dove si vedono concretamente modi e tempi della formazione della volontà parlamentare. Non si capisce per quale ragione questi alti luoghi della democrazia parlamentare debbano essere invisibili ed inaudibili non solo ai parlamentari che non ne fanno parte, ma anche al "sovrano" al quale tutti giurano rispetto e fedeltà.

Le proposte che seguono non muteranno certo in modo fondamentale questo stato di cose, né aumenteranno la nostra fiducia nella democrazia parlamentare liberale; ma avrebbero il vantaggio di rendere un po' più credibili le dichiarazioni di trasparenza e "apertura al dialogo con i cittadini e le cittadine" che spesso sentiamo proferire, con solennità, dai maggiori partiti presenti in Parlamento.

TITOLO III

Ufficio presidenziale, Commissioni e intergruppi

Capitolo secondo

Commissioni parlamentari

Sedute delle Commissioni

Art. 34

²Le sedute delle Commissioni ~~non~~ sono pubbliche e accessibili mediante streaming audio e video, con registrazioni audiovisive archiviate e rese senza indugio di libero accesso.

^{2 bis} (nuovo) Deroghe a quanto previsto dal cpv. 2 possono essere decise solo in relazione alla protezione dei dati personali o per riguardo a un procedimento in corso.

Rapporto commissionale

1. In generale

Art. 36

⁴I rapporti devono essere trasmessi al Gran Consiglio almeno 12 giorni prima della deliberazione, riservato il caso di urgenza. In ogni caso, essi devono essere trasmessi ai membri del Gran Consiglio appena approvati dalle commissioni.

TITOLO IV

Diritti e doveri dei deputati

Diritto alla documentazione

Art. 53

¹Ogni deputato ha diritto alle informazioni e alla documentazione necessaria per i dibattiti, riservate le leggi speciali. In particolare i deputati hanno accesso:

- a) ai verbali e ai documenti delle commissioni parlamentari
- b) ai verbali e ai documenti dell'Ufficio presidenziale
- c) a tutta la documentazione prodotta dall'amministrazione in relazione alla discussione di messaggi o atti parlamentari
- d) per la necessità dell'attività parlamentare, i deputati possono richiedere documentazione direttamente ai servizi dell'amministrazione

²(abrogato)

³(abrogato)

TITOLO V

Rapporti con il Consiglio di Stato

Capitolo primo

Principi generali

Messaggi

Art. 57

^{3 bis} (nuovo) Il messaggio deve indicare se il Consiglio di Stato lo ha approvato all'unanimità o a maggioranza.

Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini